

(N. 2489)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(TOGNI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(GUI)

NELLA SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

Provvidenze a favore delle aziende agricole dei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate dalla inondazione del novembre 1957.

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito della rottura degli argini di difesa a mare — causata, com'è noto, dalle eccezionali alte maree e dal forte vento di scirocco che hanno provocato violente mareggiate nel Delta Padano — è stata allagata, nei giorni 10 ed 11 novembre 1957, una superficie di 10.600 ettari che interessa i comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina della provincia di Rovigo. Di tale superficie, 8.500 ettari riguardano terreni agrari e 2.100 valli da pesca.

I danni subiti dalle aziende agricole della zona allagata si riferiscono, prevalentemente, ai terreni, alla rete scolante, alle opere fondiarie, alle piantagioni, alle attrezzature e scorte aziendali.

In base agli accertamenti effettuati i danni anzidetti si valutano a circa un miliardo e duecento milioni.

Inoltre risultano perdute, in parte, le produzioni risicola ed orticola dell'annata 1956-57, per circa 170 milioni, ed, integralmente, le anticipazioni colturali, per l'annata agraria 1957-1958, relative al frumento, alla medica e alle sarchiate (limitatamente, per queste ultime, ai soli lavori di aratura). La perdita secca concernente dette anticipazioni ammonta a circa 260 milioni.

È da rilevare, tuttavia, che l'entità dei danni effettivi, subiti dagli agricoltori a causa della calamità di cui trattasi, è molto superiore a quella sopraindicata, se si considera che verrà a mancare, nell'annata agraria in corso, il reddito di essenziali colture.

Per soccorrere gli agricoltori danneggiati, è stato predisposto l'unito disegno di legge, che contiene provvidenze intese a favorire il ripristino della efficienza produttiva delle aziende agricole ed a reintegrare parzialmente il capitale di conduzione.

Il disegno di legge riproduce, in gran parte, le disposizioni della legge 25 luglio 1957, numero 595.

Le provvidenze intese a favorire il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole

(articolo 1) consistono nella concessione di un contributo — in misura del 67 per cento per le piccole aziende, sino al 52 per cento per le medie e sino al 40 per cento per le grandi — per la ricostruzione e la riparazione delle opere fondiarie, per i lavori di sistemazione dei terreni, per i lavori di riattamento della rete scolante, per il ripristino delle piantagioni arboree e delle attrezzature aziendali, per la ricostituzione delle scorte vive e morte.

La spesa occorrente per tale intervento — avuto riguardo alla diversa percentuale del contributo ed all'ampiezza delle aziende ricadenti nel territorio alluvionato — può essere valutata in lire 600 milioni.

Le provvidenze intese a reintegrare parzialmente il capitale di conduzione (articolo 2), consistono nella concessione di un contributo del 50 per cento sull'ammontare delle spese di anticipazione sostenute, anteriormente alla inondazione, per le colture relative all'annata agraria 1957-58, nonché nella concessione — a favore degli imprenditori delle aziende agricole che, per effetto della predetta calamità, abbiano perduto non meno della metà delle produzioni risicola ed orticola — di un contributo nella misura massima del 50 per cento del valore delle produzioni perdute.

La spesa per quest'ultima specie di interventi può essere valutata in lire 200 milioni.

Analogamente a quanto fu disposto con la citata legge 25 luglio 1957, n. 595, si è prevista poi (articolo 4) la sospensione del pagamento, da parte degli agricoltori danneggiati, delle rate di mutuo scadenti nell'anno 1958 e fino al 31 dicembre 1959, nonché la proroga di altrettante semestralità del mutuo in essere.

Per quanto riguarda le modalità di applicazione di tali provvidenze, si rinvia (articolo 5) alle disposizioni della predetta legge 25 luglio 1957, n. 595.

Infine, con l'articolo 6 vengono indicati i mezzi di copertura della spesa, prevista in lire 800 milioni e ripartita nei due esercizi finanziari 1957-58 e 1958-59.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A favore delle aziende agricole dei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate dall'inondazione del novembre 1957, è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale ai fini del ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende medesime, per le spese occorrenti:

a) alla ricostruzione, riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di strade poderali, di canali di scolo, di provviste di acqua e delle opere relative, nonchè alla costruzione e riparazione dei muri di argine a difesa dei fondi rustici;

b) alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, compresi lo scavo, il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili eventualmente depositati, nonchè alle lavorazioni straordinarie dei terreni;

c) agli impianti arborei ed arbustivi, alle riparazioni ed all'acquisto per sostituzione di macchine ed attrezzature agricole, nonchè agli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti delle aziende;

d) alla ricostituzione delle scorte vive o morte danneggiate o distrutte.

Il contributo per le spese di cui alle lettere a), b) e c) sarà corrisposto nella misura del 67 per cento per le piccole aziende, fino al 52 per cento per le medie aziende e fino al 40 per cento per le grandi aziende.

Il contributo per le spese di cui alla lettera d), pari al 40 per cento delle spese stesse, è concesso esclusivamente alle piccole aziende.

Ai coltivatori diretti proprietari di fondi i cui terreni non possono essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, a causa di erosione delle acque, o perchè sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia od altro materiale sterile, sarà corrisposta una somma pari al 70 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente all'inondazione.

La liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma nell'acquisto di beni patrimoniali a scopi produttivi in agricoltura, od in interventi di miglioramento fondiario-agrario.

Art. 2.

Agli imprenditori delle aziende agricole ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, è concesso, a parziale reintegro del capitale di conduzione, un contributo nella misura massima del 50 per cento sull'ammontare delle spese di anticipazione relative alle colture dell'annata agraria 1957-58, sostenute anteriormente alla calamità naturale verificatasi nel periodo indicato nell'articolo stesso.

Agli imprenditori delle aziende agricole di cui al precedente comma che, per effetto della predetta calamità, abbiano perduto non meno della metà della produzione risicola o di quella orticola è, altresì, concesso, a parziale reintegro del capitale di conduzione, un contributo nella misura massima del 50 per cento del valore delle predette produzioni perdute.

Il contributo di cui al primo comma sarà ripartito tra imprenditore, mezzadro o colono parziario, a norma di contratto.

Il contributo di cui al secondo comma sarà ripartito tra imprenditore, mezzadro, colono parziario o partecipante nella stessa misura di riparto dei prodotti agricoli a norma di contratto.

Art. 3.

Le domande di contributo di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono esenti da imposta di bollo.

Art. 4.

Per i mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono già in ammortamento alla data della presente legge, i mutuatari — semprechè si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1 — possono chiedere l'omissione dal pagamento delle rate scadenti nell'anno 1958 e fino al 31 dicembre 1959, nonchè la proroga del mutuo per altrettante semestralità. In tal caso l'Istituto mutuante provvederà alla nuova liquidazione della rata costante, tenuto conto degli interessi al saggio contrattuale dal 1° gennaio 1960 fino alla prorogata scadenza, bastando a tal fine la semplice annotazione della nuova concessione a margine delle formalità ipotecarie e di trascrizioni pubblicate in dipendenza del contratto originario di mutuo.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La dilazione di cui al presente articolo non comporta alcuna modifica del concorso statale negli interessi, dal quale i mutui originari siano già assistiti.

Art. 5.

Per l'applicazione della presente legge valgono le norme degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 25 e 26 della legge 25 luglio 1957, n. 595.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è autorizzata la spesa

di lire 800 milioni, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1957-58 e di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1958-1959.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti previsti dall'articolo 7 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, nella misura rispettivamente di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1957-58 e lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1958-59.